

N. 1 | LUGLIO 2023

Il Professionista

Imprese e Codice della Crisi

Rivista di aggiornamento realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con Fondazione ADR Commercialisti



Elbano De Nuccio
Presidente CNDCEC

Giovanna Greco
Segretario CNDCEC e Consigliere delegato Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

Antonino Trommino
Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili

Maria Lucetta Russotto
Vice - Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Università degli Studi di Firenze, professore aggregato Economia Aziendale

Lorenzo Gai
Università degli Studi di Firenze, professore ordinario Economia degli Intermediari Finanziari

Francesco Giunta
Università degli Studi di Firenze, professore ordinario di Economia Aziendale

Elena Gori
Università degli Studi di Firenze, professore associato di Economia Aziendale


Andrea Paci
Università degli Studi di Firenze, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, presidente corso di laurea

Miche Pisani
Università degli Studi dell'Aquila, professore ordinario di Economia Aziendale

Alberto Quagli
Università di Genova, professore ordinario di Economia Aziendale

Annarita Trotta
Università degli Studi di Catanzaro, professore ordinario Economia degli Intermediari Finanziari

COMITATO SCIENTIFICO



Fondazione ADR e Il Sole 24 ORE, un nuovo spazio di confronto e approfondimento sui temi della crisi d'impresa	4
Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili	
Il Gruppo 24 ORE al fianco dei professionisti nell'affrontare le sfide del futuro	5
Eraldo Minella, Direttore generale Servizi professionali e Formazione Gruppo 24 ORE	
Il thema decidendum del giudice delegato nella formazione del passivo delle procedure da sovraindebitamento	6
Antonino Geraci, Magistrato della Corte dei Conti Maria Lucetta Russotto, Vice-Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Università degli Studi di Firenze, professore aggregato Economia Aziendale	
L'inesistente fiscalità di vantaggio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	12
Antonino Trommino, Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili	
Una riflessione sulla rilevazione tempestiva della crisi nell'attuale quadro normativo	15
Alberto Quagli, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova	
L'ammissibilità dell'imprenditore cessato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: i nodi irrisolti nel Codice della Crisi d'impresa	18
Monica Peta, Componente del comitato scientifico della Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC	
L'amministrazione straordinaria: appunti sull'attività prognostica del commissario giudiziale nella Prodi bis	22
Giampiero Russotto, Dottore Commercialista in Prato	
Codice della Crisi di Impresa: gli impatti sul sistema imprenditoriale nazionale	32
Pier Luigi Marchini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma Carlotta Magri, Dottorando di Ricerca di Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma Marco Pedretti, Dottore Commercialista in Parma	
Gli enti bilaterali quali finanziatori delle imprese	35
Berlino Tazza, Presidente Sistema Impresa Italia	
La certificazione SHARI'AH	38
Pietro Paolo Rampino, Dottore Commercialista e revisore Contabile. Docente di "Islamic Finance & Doing Business in the Mena Region" presso la Luiss Business School	
Rassegna di giurisprudenza	42

CONTENUTI**A****D****R**

Newsletter realizzata da
24 ORE Professionale
in collaborazione con
Fondazione ADR Commercialisti

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale
© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
28 luglio 2023

Fondazione ADR e Il Sole 24 ORE, un nuovo spazio di confronto e approfondimento sui temi della crisi d'impresa

Elbano De Nuccio

Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PRESENTAZIONE

A marzo del 2023 la Fondazione ADR dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, su espressa volontà del Consiglio Nazionale, ha ripreso la propria attività in favore della categoria con il compito di trattare le tematiche riguardanti la “*risoluzione alternativa delle controversie*” attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico degli appositi strumenti normativi, in gran parte contenuti nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

Rientrano nell'ambito di azione della Fondazione ADR le materie riguardanti la composizione negoziata, le procedure di sovraindebitamento, gli adeguati assetti organizzativi, i piani di risanamento, i contratti pendenti, i contratti da rinegoziare, la fiscalità e la finanza nelle operazioni di risanamento, la mediazione e tutte le problematiche inerenti.

La Fondazione ADR ha quindi il preciso scopo di promuovere attività di ricerca e di divulgazione scientifica su tali aree, non solo a favore dei commercialisti ma anche di consumatori, imprese e istituzioni.

Rientra nell'ambito di queste attività anche il partenariato con *Il Sole 24 ORE*, dal quale scaturisce la pubblicazione de “*Il Professionista - Imprese e Codice della crisi*”. La nuova rivista periodica d'informazione tecnico-giuridica sulle materie sopra individuate, destinata gratuitamente ai commercialisti italiani, prende il via con questo suo primo numero e si identifica come la positiva realizzazione di uno strumento di grande utilità per la categoria, fornendo documenti di prassi, dottrina e giurisprudenza di alto profilo.

La rivista sarà uno spazio aperto di confronto e di approfondimento che ospiterà i contributi qualificati sia di giudici e docenti universitari di alto livello, sia di colleghi esperti ed appassionati della materia.

Una grande occasione di crescita culturale e professionale su tematiche decisive non solo per la nostra attività professionale, ma soprattutto per la tenuta e il rilancio del tessuto economico del nostro Paese.

Il Gruppo 24 ORE al fianco dei professionisti nell'affrontare le sfide del futuro

Eraldo Minella

Direttore generale Servizi professionali e Formazione Gruppo 24 ORE

PRESENTAZIONE

In un mondo in continua evoluzione, le parole chiave per affrontare le sfide del presente e del futuro sono “conoscere e collaborare”.

Rispetto all'obiettivo della Fondazione ADR di promuovere attività di ricerca e di divulgazione scientifica su tematiche così centrali nell'attuale contesto socio economico, il Gruppo 24 ORE ha aderito con entusiasmo a questo ambizioso progetto editoriale.

Nasce così il presente strumento informativo, un periodico caratterizzato da un significativo rilievo scientifico e una immediata applicabilità per la comprensione e soluzione delle problematiche connesse al tema della crisi d'impresa e alla “risoluzione alternativa delle controversie”.

Un nuovo ambito di collaborazione, fra il Gruppo 24 ORE e gli Organi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ci consente, come sempre, di essere al fianco dei professionisti nell'affrontare le sfide del futuro.

24ORE
PROFESSIONALE

“ Il nuovo punto di riferimento per chi si occupa di Wealth Planning ”

WEALTH
PLANNING

Modulo24 Wealth Planning

TUTTO IL MONDO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE, DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E DELLA PROTEZIONE DEI PATRIMONI IN UNA PIATTAFORMA DIGITALE EVOLUTA.

Con Modulo24 Wealth Planning hai a disposizione in un unico ambiente:

- **Un libro digitale**, che si pone come punto di riferimento per chi si occupa di pianificazione patrimoniale, passaggio generazionale e protezione dei patrimoni familiari.
- **Una rivista digitale**, di approfondimento ed analisi civilistica e fiscale attraverso il contributo delle firme più autorevoli di tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione ai fini di una efficiente pianificazione patrimoniale.
- **News quotidiane**, per essere costantemente aggiornato sulle novità legislative e sulle più recenti interpretazioni.
- **Una banca dati** che raccoglie i documenti e i contributi rilevanti per la materia, costantemente aggiornata.

PRIMO MESE IN OFFERTA SOLO 4,90€

LA DIREZIONE SCIENTIFICA
Andrea Vaspolli
Angelo Chianale

IL COMITATO SCIENTIFICO
Marco Allena
Federico Canazza
Alberto Gallarati
Alberto Gianola
Giuseppe Iannaccone
Andrea Lanciani
Stefano Massarotto
Mario Napoli
Ivan Libero Nocera
Luciano Olivero
Marco Piazza
Federico Restano
Tommaso Ricolfi
Luca Rossi
Giulia Terlizzi
Annapaola Tonelli



Maggiori informazioni su:
modulo24wealthplanning.com

Il *thema decidendum* del giudice delegato nella formazione del passivo delle procedure da sovraindebitamento

Antonino Geraci, Magistrato della Corte dei Conti

Maria Lucetta Russotto, Vice-Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Università degli Studi di Firenze, professore aggregato Economia Aziendale

APPROFONDIMENTI

Premessa

Ai sensi dell'art. 270 CCII «...nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale...»¹.

Nelle procedure da sovraindebitamento la formazione del passivo segue un iter in parte già tracciato dalla legge fallimentare, dove però la figura predominante nella procedura è sicuramente il liquidatore nominato dal Tribunale in contrapposizione alla centralizzazione del giudice delegato in ambito fallimentare.²

Il liquidatore

La figura del liquidatore ha quindi specifiche attribuzioni in fase di stato passivo ex art. 273:

- a) comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore che possono partecipare alla liquidazione, depositando le domande di partecipazione;
- b) predisporre un progetto di stato passivo;
- c) comunicare il progetto di stato passivo agli interessati, assegnando un termine per eventuali osservazioni;
- d) in assenza di osservazioni, comunicare agli interessati lo stato passivo approvato dal liquidatore;
- e) nel caso vengano formulate osservazioni ritenute fondate, predisporre

¹ F. DI MARZIO, F. MACARIO e G. TERRANOVA (a cura di), *La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013.

² R. BATTAGLIA, «I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012», in *Fallimento*, 2013.

un nuovo progetto di stato passivo comunicandolo a tutti gli interessati e assegnando un nuovo termine per fare pervenire eventuali osservazioni;

f) se non sono presentate ulteriori osservazioni, comunicare agli interessati lo stato passivo approvato;

g) permanendo, invece, contestazioni non superabili, rimettere gli atti al giudice delegato, che provvede alla formazione definitiva dello stato passivo ex art. 273, comma 6.

Il controllo del giudice

In tutta la normativa³ si ravvede un rimando esplicito agli artt. 737 ss. c.p.c. in tema di provvedimenti richiesti con ricorso al giudice competente che debbono essere pronunciati in camera di consiglio e che hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Per questo motivo i creditori non soddisfatti dalla decisione del giudice possono proporre reclamo al Tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento⁴.

D'altra parte, il preciso rimando alla legge fallimentare e alla figura del curatore indica in maniera chiara che il legislatore, pur non potendo replicare la figura e le funzioni del pubblico ufficiale, ha voluto in ogni caso creare una figura a supporto dell'operato del giudice che escludesse al massimo un eccessivo coinvolgimento del compito giudiziale; ma che nella conclusione, a contraddizione della *ratio* della norma, nella fattispecie del contrasto fra il liquidatore e il creditore, arriva alla totale remissione degli atti al giudice per la formazione dello stato passivo⁵.

La contraddizione è forte; da ciò non può che derivarne che quanto indicato relativamente all'intervento del giudice delegato nello stato passivo debba ritenersi di natura eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati⁶.

Ecco perché è giusto dire che del passivo nella procedura in oggetto è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma⁷; infatti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, se il legislatore ha regolamentato il procedimento dell'accertamento del passivo dettando nuove norme, senza prevedere le domande tardive né un termine entro il quale le istanze tardive possono essere fatte valere, senza accennare alle supertardive e senza mai fare riferimento alle conseguenze dell'ammissione tardiva deve ritenersi che non vi sia un vuoto legislativo da colmare, come se si fosse

³ A. CECCARINI, *L'attività del liquidatore e i controlli del giudice*, F. DI MARZIO, F. MACARIO e G. TERRANOVA (a cura di), *La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit.,

⁴ GUIOTTO, «La continua evoluzione», in *Fallimento*, 2012.

⁵ E. BERTACCHINI, «Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale delle crisi: dal tramonto del dogma della "non fallibilità" alle prospettive de iure condendo», in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012.

⁶ Trib. Verona, 13 gennaio 2020.

⁷ E. SABATELLI, «I creditori nella crisi da sovraindebitamento del consumatore», in *I Battelli del Reno*, 2013.

APPROFONDIMENTI

trattato di una svista, ma che il legislatore ha voluto un procedimento di stato passivo diverso da quello previsto per il fallimento⁸.

L'accertamento del passivo

Si potrebbe affermare che il legislatore abbia seguito un sistema misto che riproduce il meccanismo dell'accertamento del passivo tipico del fallimento, per poi discostarsene nei passaggi successivi per accostarsi al meccanismo previsto nella normativa relativa alla liquidazione coatta amministrativa⁹, dato che è il liquidatore a formare lo stato passivo e a comunicarlo agli interessati assegnando loro un termine per le eventuali osservazioni da presentare¹⁰.

La domanda che viene corretto porsi è quindi quale sia l'ampiezza del *thema decidendum* del giudice delegato in merito alla definitiva formazione dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento; stante il fatto che a oggi mai era stato indicato né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Il nodo è stato per la prima volta sciolto da un provvedimento dell'ufficio fallimentare del Tribunale di Viterbo¹¹, ancorché emesso in vigenza della legge 3/12 che peraltro ripercorre lo stesso *iter* legislativo, con il quale è stato ritenuto che la previsione rappresenti una norma di chiusura volta a consentire un vaglio giurisdizionale qualora la formazione dello stato passivo risulti connotata da maggiore complessità ovvero affetta da incertezze in merito alla corretta applicazione delle norme di legge¹².

In tal senso, deve essere interpretata la locuzione, invero alquanto atecnica, «in presenza di contestazioni non superabili» utilizzata dal legislatore in relazione alla remissione degli atti al giudice delegato. L'utilizzo dell'espressione «non superabili» lascia intendere che si tratti di contestazioni sulle quali – pur a seguito delle osservazioni – permanga una incertezza ovvero un disaccordo tra i diversi creditori e il liquidatore. L'intervento del giudice è dunque previsto a fronte di un contenzioso non risolto dal liquidatore mediante il deposito di un ulteriore progetto di stato passivo elaborato in virtù delle osservazioni pervenute¹³.

Da tali considerazioni è agevole dedurre come il *thema decidendum* rimesso al sindacato del giudice delegato non possa essere circoscritto dal liquidatore a una sola osservazione dovendo invece essere esteso a ogni profilo inerente la formazione dello stato passivo in ordine al quale permanga un contenzioso tra i singoli creditori ovvero tra un creditore ed il liquidatore.

8 F. MAIMERI, «La nuova disciplina di gestione della crisi da sovraindebitamento: prime riflessioni», in *Dir. banc.*, 2013.

9 L. GUGLIELMUCCI, *Lezioni di diritto fallimentare*, Giappichelli, 2003.

10 L. PANZANI, «La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179», in *ifallimentarista.it*.

11 Trib. Viterbo, 27 dicembre 2019.

12 Cass., 14 ottobre 2009, n. 21834.

13 AA.VV., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Padova, 2017.

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

Il provvedimento del Tribunale di Viterbo

Il giudice delegato di Viterbo, in ossequio al principio di unitarietà dell'approvazione e definitività dello stato passivo, ha inteso applicare in via analogica i principi sanciti per la procedura fallimentare anche alla procedura di liquidazione del patrimonio in quanto è comune la *ratio* sottesa a tale principio della necessaria unitarietà di approvazione dello stato passivo che si rinviene proprio «nell'esigenza di potenziale contraddittorio incrociato di tutti i creditori legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte¹⁴».

La legge prevedeva e prevede la necessità di un esame unitario dell'intero progetto di stato passivo; spetta quindi al giudice procedere necessariamente alla «definitiva formazione dello stato passivo» non potendosi limitare a dirimere meramente la sola contestazione non composta previamente dal liquidatore¹⁵.

Nella giurisprudenza viterbese¹⁶ si legge che un'ulteriore conferma proviene dalla previsione che il liquidatore approvi lo stato passivo solo in assenza di osservazioni; poiché in caso di contestazioni va redatto un nuovo progetto di stato passivo.

Quindi, mentre nella norma vi era e vi è una esplicita indicazione alla riformulazione dello stato passivo, al contrario non vi è alcuna previsione nella norma che il liquidatore abbia il potere di approvazione dello stato passivo in presenza di contestazioni¹⁷.

Ecco quindi che lo stato passivo diverrà esecutivo, in presenza di contestazioni non superabili, solo a seguito di provvedimento del giudice; parimenti, in modo unitario decorrerà il termine per l'impugnazione.

Con un piccolo passo indietro, e ritornando al rimando alla legge fallimentare, conviene puntualizzare che nel procedimento il passivo viene accertato con un modello che parte sicuramente dalla verifica dei crediti così come effettuata nel fallimento¹⁸. Ma il ruolo del Tribunale è solo eventuale, a conferma dell'intento deflattivo della procedura.

Ecco perché la legge non prevede un termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, non negando però, contestualmente, la facoltà di inoltrare delle istanze tardive, o addirittura ultratardive laddove il creditore dimostri di non essere responsabile del ritardo: ciò non per colmare un vuoto legislativo, che a quanto pare il legislatore ha in realtà voluto sul principio del *quod lex voluit lex dixit*, ma per attribuire alla normativa una lettura costituzionalmente orientata in tema di diritto alla difesa e di giusto processo.

14 Cass., 2017, n. 13886.

15 R. DONZELLI, «Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo», in *La "nuova" composizione*.

16 Trib. Viterbo, 27 dicembre 2019, cit.

17 S. MASTURZI, «Sovraindebitamento (procedure di composizione delle crisi da)», in *Leggi D'Italia, COMMERCIALE*, 2015.

18 M. ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013.

APPROFONDIMENTI

Stesso discorso vale per la facoltà prevista per il liquidatore di amministrare i beni del sovraindebitato e recuperarne i crediti, qualora ve ne siano, stando in giudizio personalmente e senza l'autorizzazione del giudice, che qui non è prevista¹⁹.

Da tutto quanto sopra esposto si può quindi legittimamente asserire che mentre le modalità di liquidazione sono rimesse al rappresentante della procedura²⁰ e l'assenza di controlli del liquidatore²¹ appare ancor più critica laddove si consideri che manca nella liquidazione (almeno letteralmente) un meccanismo di reazione analogo a quello dell'art. 36 legge fall. per impugnare gli atti compiuti o omessi dal liquidatore e solo ove ricorrano gravi e giustificati motivi il giudice può sospendere la liquidazione; le modalità di accertamento del passivo vedono nell'operato del giudice una attenuazione del potere di esercizio del liquidatore.

Riassumendo, nella procedura fallimentare²² la formazione del passivo fallimentare avviene attraverso due fasi, la prima delle quali necessaria e la seconda eventuale: all'interno della fase necessaria e nel suo svolgimento il giudice delegato provvede sulle istanze di ammissione al fallimento corredate di prove e depositate dai creditori in cancelleria, predisponendo lo stato passivo, tanto che esso viene elaborato inizialmente in via provvisoria che si definisce in via definitiva durante l'udienza specifica mediante l'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo; mentre quella eventuale si manifesta qualora venga a mancare l'acquiescenza dei soggetti interessati al suddetto decreto di esecutività, attuata attraverso l'opposizione allo stato passivo con l'impugnazione da parte dei creditori dei crediti ammessi, le dichiarazioni tardive di crediti e la revocazione di crediti ammessi.

Tali fasi non erano rinvenibili nella procedura *ex art. 14 octies* legge n. 3 del 2012²³ e non lo sono nel CCII.

Ulteriore differenza l'abbiamo verificando come nel fallimento la fase relativa alle osservazioni dei creditori assume un vero e proprio carattere di contenzioso, mentre nel sovraindebitamento prima e nel CCII oggi è il liquidatore che elabora un documento sottoposto poi al giudizio del magistrato.

Nella legge fallimentare il *focus* del procedimento è rappresentato all'interno del complesso tema della *vis attractiva* del giudizio di accertamento del passivo da cui deriva la presunta «omnicomprensività» rispetto a tutte le pretese giudiziali di condanna, di accertamento, comunque costitutive for-

19 L. PANZANI, «La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il D.L. 179/2012», in *treccani.it*.

20 V. DE SENSI, «La nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento: dubbi sulla sua natura concorsuale», in *Riv. dir. comm.*, 2013.

21 Cit. A. CECCARINI, *L'attività del liquidatore e i controlli del giudice*, cit..

22 C. CECHELLA, *Diritto fallimentare*, Padova, 2015.

23 M. VITIELLO, *I limiti del controllo giurisdizionale nelle procedure di sovraindebitamento*, *advisor.it*.

APPROFONDIMENTI

mulabili nei confronti della curatela. Di conseguenza è impossibile (*rectius*: improcedibile) ogni accertamento giudiziale effettuato in sede di cognizione ordinaria, escludendo il giudizio di cui agli artt. 93 ss. legge fall., dei diritti di credito vantati, dei diritti reali rivendicati, dei diritti personali fatti valere, nonché dei diritti aventi a oggetto beni mobili o immobili azionati nei confronti della curatela; in quanto contrastante coi principi di esclusività dell'accertamento concorsuale e di cristallizzazione del patrimonio fallimentare. L'intento del legislatore insito nella formulazione dell'art. 52 legge fall., è di «*assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre da esso alcuni beni, mobili ed immobili*»²⁴.

Il giudizio di accertamento del passivo, quindi, non radica una «competenza» speciale del tribunale fallimentare, bensì un «rito» speciale; nel quale la funzione del Tribunale è primaria e fondamentale. Sia per il fatto di essere improntato a cognizione sommaria nella fase di verifica che si svolge davanti al giudice delegato, la quale successivamente «trasborda» in cognizione piena nell'eventuale fase dell'impugnazione; sia per il fatto che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 legge fall.

Di conseguenza l'ammissione di un credito, che si esplicita dal decreto di esecutività, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono²⁵. Ciò non avviene nel CCII per la liquidazione controllata, dove la «esecutività» dello stato passivo è normalmente a cura del liquidatore il quale non ha nessuna delle caratteristiche del curatore né tantomeno potrebbe avere quelle del giudice delegato.

Ecco quindi che nella fase procedurale della «opposizione» allo stato passivo, definita dal legislatore «osservazione», diventa veramente predominante e necessitante quindi di una chiara definizione processuale l'ambito di operato del giudice delegato che la legge al momento non regola in alcuna maniera²⁶.

Ecco perché il provvedimento del Tribunale di Viterbo che ha aperto il solco relativamente all'elaborazione dello Stato Passivo, è diventato un precedente interessante; atto a creare una giurisprudenza in grado di sciogliere diversi dubbi sull'interpretazione dell'operato del giudice in sede di contrasti fra il liquidatore e i creditori.

²⁴ G. BOZZA, «I principi della formazione dello stato passivo», in A. JORIO e B. SASSANI (diretto da) *Trattato delle procedure concorsuali*, II, Milano, 2014, p. 616, ed ivi riferimenti dottrinali e pretori.

²⁵ F. DE SANTIS, «Sulla cd. "degiurisdizionalizzazione" del concorso collettivo e sui limiti dei giudicati endofallimentari dopo le riforme», in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 367 ss.

²⁶ S. MASTURZI, *Sovraindebitamento (procedure di composizione delle crisi da)*, in *Leggi D'Italia*, COMMERCIALE, 2015.

L'inesistente fiscalità di vantaggio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Antonino Trommino

Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili

APPROFONDIMENTI

Nel 2021 ebbi a commentare che nove anni dall'emanazione della legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento non erano risultati sufficienti al legislatore per disciplinare gli effetti fiscali, scaturenti dall'accesso ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012, sia in capo al debitore che ne aveva fatto ricorso, sia di conseguenza ai creditori coinvolti in piani, accordi o liquidazioni del patrimonio (nel D.Lgs. 14/2019, ristrutturazioni dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata).

Ad oggi nulla è cambiato nonostante vi siano state recentemente più occasioni per inserire norme fiscali di vantaggio anche nella materia del sovraindebitamento (contenuta a pieno titolo nel nuovo Codice della crisi) al pari di quelle previste per la detassazione delle riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano attestato.

Le occasioni perse a cui si è fatto cenno sono quelle che potevano esercitarsi sia in sede di emanazione del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, (*Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019*), che in sede di emanazione del D.L. 13/2023 e conversione in legge 41/2023, il cui art. 38, avente ad oggetto " *disposizioni in materia di crisi d'impresa*", si è limitato ad ampliare la disciplina delle *misure premiali* della composizione negoziata contenute nell'art. 25 bis CCII, mediante l'allungamento di un piano di rateazione per debiti tributari fino a dieci anni ed il recupero dell'imposta sul valore aggiunto non più riscuotibile da parte del creditore falcidiato, al pari di quanto previsto in presenza di accordi di ristrutturazione e piani attestati (comma 3-bis, art. 26., D.P.R. 633/1972).

L'assenza nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di apposite norme tributarie sulla detassazione di sopravvenienze attive per riduzioni di debiti o di plusvalenze per cessioni di beni nell'ambito di un

concordato minore (art. 74 e succ. CCII), penalizzano fortemente l'imprenditore minore richiamato nell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, violando i principi costituzionalmente sanciti di parità di trattamento e disattendendo a quelli di unitarietà delle procedure concorsuali imposti dalla legge delega al Codice della Crisi, unitarietà che necessiterebbe anche in ambito fiscale. Tenuto conto che la natura concorsuale delle procedure da sovraindebitamento trovava già conferma nella sentenza della Corte di Cassazione del 12 aprile 2018, n. 9087, che espressamente ascriveva tali procedure di cui alla legge 3/2012 a quelle concorsuali, vi è necessità di richiamare espressamente le procedure in commento nelle seguenti norme tributarie che andrebbero opportunamente integrate:

- **Art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 917/1986**, sulle cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni – , laddove, nell'ambito di una delle tre procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata), la cessione in favore dei creditori da parte di un soggetto consumatore o imprenditore individuale minore, non costituirebbe plusvalenza tassabile anche se effettuata nell'ambito temporale previsto dalla predetta norma.
- **Art. 86, comma 5, D.P.R. 917/1986**, sulla non imponibilità delle plusvalenze scaturenti dalla cessione dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento;
- **Art. 88, comma 4-ter, D.P.R. 917/1986**, sull'inconsistenza delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti;
- **Art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986**, sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti – che certamente agevolerebbe i creditori penalizzati dalla falcidia;
- **Art. 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973**, sulla rateazione dei debiti tributari in dieci anni – prevedendo la sua applicazione anche sui debiti falcidiati e non ancora iscritti a ruolo;
- **Art. 26, commi 3-bis e 10-bis, D.P.R. 633/1972**, sul recupero dell'imposta sul valore aggiunto non più riscuotibile da parte del creditore falcidiato.

Oltre le superiori norme fiscali, occorrerebbe anche l'inserimento, nell'ambito delle disposizioni previste per il *concordato minore* di cui agli artt. da 74 a 83 CCII, analogamente a quanto in parte previsto all'art. 22 CCII in materia di composizione negoziata, dell'esclusione dalle responsabilità dell'acquirente in caso di cessione di azienda da parte di un soggetto imprenditore sovraindebitato; ciò, non solo sotto il profilo civilistico (escludendo, quindi, gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c.), ma anche sotto l'aspetto fiscale, neutralizzando quanto previsto all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente (in questo caso, dal sovraindebitato) nell'anno della cessione e nei due precedenti.

In tal senso, è utile richiamare l'art. 9 (Altre disposizioni) del disegno di

APPROFONDIMENTI

legge AC1038, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, presentato il 23 marzo 2023 e recentemente approvato in data 12 luglio 2023 per la trasmissione al Senato, con il quale si dispone quanto segue:

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

.....

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;».

Il vuoto normativo in ambito fiscale fa emergere, inevitabilmente, potenziali rischi di imposizioni e sanzioni a carico dei soggetti coinvolti, fino ad oggi, nelle procedure in questione, vuoto che si spera possa essere al più presto colmato, anche in parte, dall'approvazione della superiore proposta di legge.

Le preoccupazioni sopra rappresentate sono state, peraltro, recentemente confermate dalla risposta ADE n. 324/2023 ad un interpello di un creditore che prospettava la possibilità di applicazione del citato art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972, essendo entrato in una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della legge 3/2012 richiesta dal proprio debitore; l'agenzia delle Entrate ha affermato che: «in base alla normativa vigente, l'istante non è legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26, comma 3bis, del decreto IVA».

Occorrerebbe, pertanto, non solo l'auspicata celere estensione delle norme di detassazione fiscale alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma anche una disposizione che, corrispondendo a criteri di ragionevolezza e uguaglianza, capacità contributiva, certezza del diritto e affidamento del contribuente, possa avere efficacia retroattiva, necessaria a colmare quel vuoto normativo che mette a rischio soggetti già finanziariamente provati e che non può essere più tollerato.

APPROFONDIMENTI

Una riflessione sulla rilevazione tempestiva della crisi nell'attuale quadro normativo

Alberto Quagli

Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova

APPROFONDIMENTI

La Direttiva Europea 1023/2019 ("Direttiva Insolvency") affida agli Stati Membri il compito di riuscire a rilevare tempestivamente la crisi di impresa e permettere un fronteggiamento immediato (art. 3 "Allerta precoce e accesso alle informazioni").

Il recepimento nel Codice della crisi che il legislatore nazionale ha fatto di queste prescrizioni (Decreto 83 del 17 giugno 2022, in parte anticipato già dal D.L. n. 118 del settembre 2021) circa la rilevazione tempestiva ruota attorno a tre punti principali.

Il primo e più importante, riguarda il dovere per l'imprenditore di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative» (art. 3, comma 2). Il successivo comma 3 definisce le finalità conoscitive che tali assetti devono soddisfare: «Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2».

Il comma 4 fornisce poi una serie di segnali per la previsione della crisi:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri interme-

diari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1».

Il secondo punto consiste nella istituzione della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-*quinquies*) volta a favorire uno snello e tempestivo percorso di risanamento extragiudiziale. Presupposto oggettivo per il ricorso a tale procedura è che l'impresa si trovi in «*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento*».

Entro la disciplina della composizione negoziata, e concretamente, sulla piattaforma della composizione negoziata, si ritrovano anche i supporti informatici menzionati dal citato punto 4, dell'art. 3 della Direttiva. Infatti «*sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati*» (art. 13, comma 2, anche sub art. 25-*undecies*).

Il terzo punto consiste nella previsione di segnalazione a carico di soggetti esterni all'imprenditore, quali:

- i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, agenzia delle Entrate e agenzia delle Entrate-Riscossione) (art. 25-*novies*), in caso di superamento di certe soglie debitorie;
- le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25-*decies*);
- l'organo di controllo societario, che deve segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. In altre parole, l'organo di controllo deve verificare la sussistenza di «*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*». La segnalazione è motivata e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Nel complesso, appare evidente che lo sforzo normativo compiuto è stato notevole e molto tempestivo, dal momento che questo impianto normativo è entrato in funzione dal novembre 2021.

Valutare compiutamente l'impatto sostanziale di questa riforma è certamente prematuro e in parte non passibile di verifica diretta, dal momento

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

che non vi è alcuna pubblicità circa i suddetti punti 1 (istituzione di adeguati assetti organizzativi) e 3 (segnalazioni dirette all'imprenditore e relativa reazione). L'unico profilo che si presta a qualche misurazione è quello dell'accesso alla composizione negoziata.

Gli ultimi dati comunicati da Unioncamere (28 marzo 2023) dicono di 673 domande di accesso alla procedura di composizione negoziata di cui 261 sono le procedure chiuse e tra queste 24 con esito favorevole, nel senso che la composizione con l'esperto ha dato inizio a un percorso di risanamento. Il numero di domande è finora basso rispetto alle aspettative generali, considerando la percezione complessiva del numero di aziende in crisi nel nostro Paese e fa sorgere qualche interrogativo circa l'efficacia del nuovo impianto. Alcuni operatori sono fiduciosi e ritengono che per vedere un ricorso massiccio a questa procedura si tratti solo di aspettare il tempo necessario ad acquisire più conoscenza. Altri hanno messo l'accento su alcune questioni più tecniche che potevano ostacolare la domanda di composizione negoziata. Recentemente alcune di queste, quali autocertificazione dei debiti verso soggetti pubblici e transazione del debito fiscale e contributivo, sono state nel frattempo risolte e forse. Per cui sperabilmente questi numeri aumenteranno rapidamente.

Resta poi la questione del momento in cui l'impresa fa ricorso a questa procedura. Il basso numero di percorsi di risanamento (meno del 10%) testimonia infatti come l'accesso a questa procedura avvenga tardivamente, quando non solo la crisi è divenuta già insolvenza, ma questa è ormai così pervasiva da rendere inutile ogni tentativo di recupero.

Alla luce di queste evidenze, nel complesso sto maturando l'opinione che se l'obiettivo codificato è favorire l'emersione anticipata della crisi e il suo superamento, qualche modifica strutturale a questo impianto normativo andrebbe data. Non è questa la sede per discutere sistematicamente i vari possibili cambiamenti e mi limito quindi ad una sola riflessione ma che ritengo fondamentale.

Il Codice della Crisi, fin dal progetto originario della Commissione Rordorf del 2015 di cui lo scrivente faceva parte, è impostato sulla distinzione del concetto di crisi da quello di insolvenza (art. 2). La prima è la "probabilità" che si arrivi alla seconda. Purtroppo nelle prassi aziendali e giuridiche i due concetti presentano ancora troppi margini di sovrapposizione, al punto che gli stessi indicatori della crisi descritti dal Codice sono già espressioni di insolvenze verso determinati creditori. Questa commistione crisi-insolvenza rappresenta un retaggio culturale da combattere, che contribuisce certamente alla tardiva emersione della crisi. Si potrebbe quindi riflettere se certe procedure "agevolate", come la composizione negoziata, debbano esser riservate solo alle imprese in crisi nel senso vero del termine (ossia di insolvenza solo prospettica) ma non insolventi. Questo forse sarebbe un forte e ulteriore incentivo alla emersione tempestiva della crisi.

L'ammissibilità dell'imprenditore cessato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: i nodi irrisolti nel Codice della Crisi d'impresa

Monica Peta

Componente del comitato scientifico della Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC

APPROFONDIMENTI

Recentemente, la Corte di Appello di Firenze, 20 giugno 2023, in presenza di decisioni di merito contrastanti lasciate irrisolte dal Codice della crisi d'impresa, CCII, ha sollevato alla Corte di Cassazione, tra le altre questioni di diritto, quella dell'ammissibilità alla procedura *ex art. 67, CCII* - Ristrutturazione dei debiti del consumatore - della persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, «*agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale*», con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa.

È noto che, in ordine alle sorti dell'imprenditore individuale cessato e dei suoi debiti personali e imprenditoriali, nonché all'ammissibilità al piano di ristrutturazione del consumatore, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268, CCII), dottrina e giurisprudenza di legittimità e di merito si sono di fatto alternate nella valutazione di soluzioni con diverse declinazioni, lasciando nella sorte nebulosa il destino dell'imprenditore individuale cessato relativamente a:

- la nozione e qualifica di consumatore;
- l'ammissibilità dei debiti alla procedura di ristrutturazione di cui all'art. 67, CCII.

La qualifica di "consumatore" e la definizione di "imprenditore cessato"

Il CCII declina una nuova definizione di consumatore nell'art. 2, comma 1, lett. e): «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*». È un'estensione coerente con la nozione di consumatore prevista dal Codice del consumo che sembra voler esprimere non solo una volontà di estendere l'ambito applicativo della procedura a casi prima esclusi, ma anche un mutamento di rotta, nella misura in cui si dovrebbe rendere componibile all'interno della nuova procedura anche il c.d. "debito promiscuo", ossia derivante da obbligazioni aventi caratteristiche sia personale o familiare, sia imprenditoriale o professionale.

Seppure per taluni tribunali la possibilità di accesso alla procedura per la ristrutturazione dei debiti di natura mista è stata subordinata alla condizione di prevalenza, secondo l'interpretazione accolta in altre pronunzie, considerata anche la collocazione sistematica della nuova definizione (finalizzata anche alla distinzione tra consumatore, impresa minore, imprenditore agricolo, impresa soggetta a liquidazione giudiziale), dovrebbe farsi riferimento non tanto alla natura dei debiti precedentemente contratti e da ristrutturare ma alla dimensione soggettiva del debitore nel momento in cui instaura il procedimento previsto dal Codice della Crisi, con l'ammissibilità della proposta ex art. 67 CCII.

Ciò sarebbe coerente, a parere di chi scrive, con la definizione di imprenditore cessato: la persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigiana o professionale, con piano che preveda la ristrutturazione dei debiti derivanti anche in misura significativa o addirittura prevalente dalla cessata attività d'impresa.

APPROFONDIMENTI**Una nuova concezione di consumatore: il Tribunale di Napoli Nord, 22 novembre 2022**

Appare significativa ed innovativa la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022, dove a seguito di un'articolata motivazione, il giudice si è espresso a favore di una nuova concezione di consumatore, che riconosce al ricorrente, concedendogli l'omologa del piano. Con riferimento al procedimento di specie l'insolvenza del ricorrente, imprenditore individuale cessato, è derivata da obbligazioni contratte "esclusivamente" per soddisfare esigenze personali e familiari.

In particolare, il giudice di Napoli Nord, tenuto conto della rilevanza sul piano applicativo della distinzione tra debitore e debitore-consumatore è (ri) tornato sulla nozione di consumatore e la *ratio* sottostante le disposizioni previgenti della legge 3/2012, art. 7, e ss., affermando che, «*la qualità di consumatore deve essere riconosciuta non in relazione all'attività svolta ma sulla base del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto*». Ciò viene suffragato dalla lettura congiunta ed oculata delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 della legge 3/2012 riportate nella motivazione del decreto di omologa:

- l'art. 7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1-bis) «*quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*», implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.;
- l'art. 8, comma 3-bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che può essere «*presentata da parte di chi svolge attività d'impresa*»;
- l'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività

d'impresa”, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

- l'art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. c), stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore *ex art. 14-quater*;

- tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, *«al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile»*.

L'esame precipuo e organico delle norme conduce, a parere del giudice ad una seconda “concezione” del consumatore, e precisamente quella del *«soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata»*.

Pertanto, il giudice ha ritenuto che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che:

- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale; e
- tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII, art. 2, comma 1, lett. e). Tra l'altro, la relazione illustrativa al Codice della Crisi prevede che, il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore (come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il Codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata, e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Si può concludere dunque, affermando che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.

APPROFONDIMENTI



■ Top24 Fisco, l'innovativa soluzione per il professionista del fisco.

Top24 Fisco è il sistema informativo fiscale più **ricco**, **intuitivo** e **intelligente**. Non solo una banca dati che integra **tutte le fonti del Gruppo 24 ORE** nella versione **Gold**, ma un **Assistente virtuale** con la versione **Platinum Ai**, dotato di intelligenza artificiale che permette di rispondere rapidamente a domande complesse in modo naturale, semplice e veloce. Scegli la formula che darà valore aggiunto al tuo lavoro.

Scopri di più su: top24fisco.it

L'amministrazione straordinaria: appunti sull'attività prognostica del commissario giudiziale nella Prodi bis

Giampiero Russotto

Dottore Commercialista in Prato

APPROFONDIMENTI

La fase giurisdizionale di osservazione della Prodi bis

L'amministrazione straordinaria si articola in due fasi, una giurisdizionale e una amministrativa: mentre la seconda rappresenta lo sviluppo della prima, quest'ultima è giuridicamente necessaria e ha una funzione meramente preliminare o interinale o altrimenti detta di "osservazione".

Più specificamente, è giuridicamente necessaria, nel senso che si tratta di una fase inderogabilmente prescritta dalla legge e automaticamente conseguente all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di un'impresa commerciale idonea ad essere assoggettata alla procedura *de qua* in quanto dotata dei requisiti dimensionali (quantitativi) di ammissibilità; inoltre, la sua funzione è meramente preliminare o interinale, nel senso che essa ha l'obiettivo limitato di imporre il rispetto di un periodo di osservazione e di gestione temporanea sotto controllo giudiziario, al termine del quale spetta all'autorità giudiziaria valutare se si debba passare alla seconda fase, cioè alla amministrazione straordinaria vera e propria, ovvero dichiarare il fallimento. È infatti al termine della prima fase giurisdizionale di osservazione, durante la quale il Tribunale può adottare gli opportuni provvedimenti conservativi nell'interesse della procedura (art. 21, D.Lgs. 270/1999) quali i provvedimenti di natura cautelare tipici diretti ad evitare dissipazioni o distrazioni di patrimonio da parte dell'imprenditore (come sequestri conservativi o giudiziari, apposizioni di sigilli, provvedimenti ex art. 700 c.p.c.), che viene accertata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali così come prescrive l'art. 27 del D.Lgs. 270/1999; in mancanza l'impresa insolvente è dichiarata fallita (la terminologia della norma non è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'insolvenza).

Il momento centrale è pertanto l'accertamento della sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Di tale accertamento è investito il commissario giudiziale, mentre la vigilanza sulla gestione è attribuita al Tribunale ed al giudice delegato.

La gestione dell'impresa insolvente

La dichiarazione dello stato di insolvenza non produce *sic et simpliciter* un'interruzione dell'esercizio dell'impresa; anzi, la procedura presupporrebbe, salvo casi limite, che vi sia una continuazione dell'attività, ma il Tribunale dovrà stabilire, con scelta discrezionale, se lasciarne la gestione all'imprenditore ovvero affidarla al commissario giudiziale sino a quando non verrà decisa l'ammissione, o meno, all'amministrazione straordinaria. Successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, il Tribunale può quindi con decreto affidare la gestione al commissario giudiziale in caso di:

- a. comportamenti scorretti dell'imprenditore insolvente, al quale sia stata lasciata la gestione;
- oppure per
- b. sopravvenuta opportunità di affidamento della gestione al commissario giudiziale, al fine di far riacquistare credibilità all'impresa nei confronti di fornitori e finanziatori.

Si è detto che in questa fase preliminare la gestione continua anche se non è scontato che debba esserlo l'attività. Appare evidente infatti che l'attività può continuare se le condizioni finanziarie lo consentono.

Molto spesso, infatti, l'impresa insolvente si presenta alla procedura senza adeguata liquidità che deve essere reperita, anche per le esigenze di mantenimento dell'efficienza produttiva ed amministrativa, alienando, in regime di urgenza, ad esempio, beni *no-core*.

La conclusione della fase di osservazione

L'eventuale apertura della fase successiva di amministrazione straordinaria presuppone l'accertamento da parte del commissario giudiziale delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa da realizzarsi, alternativamente, tramite:

- a) la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
- b) la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");
- b-bis) [per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali] la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").

L'esito dell'accertamento nel periodo di osservazione del commissario giudiziale è illustrato in una relazione che, oltre a fornire una descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza, deve contenere una valutazione motivata sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; sarà poi il Tribunale a valutare, sulla base di questa relazione, se ammettere l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria

APPROFONDIMENTI

ovvero dichiararne il fallimento (art. 30, D.Lgs. 270/1999).

La legge indica un termine (non perentorio) di appena trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per il deposito in cancelleria della relazione e dei suoi allegati (art. 28, D.Lgs. 270/1999); tuttavia, di norma questo adempimento avviene in tempi più lunghi, considerata la complessità dell'analisi delle cause dell'insolvenza e della valutazione della modalità di risanamento più adatta per l'impresa ed ovviamente le dimensioni e la complessità della stessa.

Nel medesimo termine, ordinario o prorogato, il commissario giudiziale deve altresì trasmettere una copia della relazione al Ministero, che nei successivi dieci giorni deve depositare al Tribunale il proprio parere non vincolante in merito all'ammissione dell'impresa alla fase di amministrazione straordinaria.

Infine, un avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria della relazione è affisso a cura del cancelliere, così da consentire all'imprenditore insolvente, ai creditori e ad ogni altro interessato di prenderne visione ed estrarne copia e di presentare eventuali osservazioni scritte (artt. 28, commi 4 e 5, e 29, comma 2, D.Lgs. 270/1999).

Sin qui la parte strettamente procedurale.

APPROFONDIMENTI

Le concrete prospettive di un equilibrio economico

Si è detto quindi che in un brevissimo lasso di tempo il commissario giudiziale deve descrivere in modo particolareggiato le cause dello stato di insolvenza graduandone, possibilmente, l'intensità e ciò anche al fine di fornire una valutazione motivata circa l'esistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali per il tramite, alternativamente, della:

a) cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");

b) ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");

b-bis) cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

L'attività del commissario giudiziale deve quindi essere incentrata sull'esame dell'azienda in senso storico, per la determinazione delle cause che hanno comportato lo stato di insolvenza, e prospettico-prognostico con il supporto di raffinate tecniche aziendalistiche di analisi di bilancio statiche (per indici) e dinamiche (per flussi) con le quali poter determinare se l'impresa sarà in grado di ottenere il risanamento sperato e segnatamente il suo riequilibrio economico sia in caso di cessione che di ristrutturazione. Sul punto, appare opportuno un riferimento alla relazione al D.Lgs. 270/1999,

la quale chiarisce come il giudizio sul recupero dell'equilibrio economico sia diretto ad accertare le «*potenzialità effettive di ripristino di un rapporto non deficitario tra costi e ricavi*».

Si tratta quindi, in definitiva, di immaginare le concrete prospettive di riequilibrio economico tramite due scenari alternativi, cessione e risanamento, all'interno dei quali l'azienda, al termine del processo, che dovrà avvenire necessariamente nei tempi previsti dalla norma, potrà aver subito delle modificazioni anche sostanziali.

Alla luce di ciò, l'art. 27, D.Lgs. 270/1999 non richiede l'accertamento della concreta prospettiva di un riequilibrio finanziario dell'impresa, ma la semplice verifica di sussistenza di «*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*», non rientrando peraltro tra i presupposti del programma di cessione il fatto che la prosecuzione dell'impresa non produca perdite.

Dunque, le sole obbligazioni che devono essere contemplate nell'analisi sono quelle legate all'ordinaria dinamica operativa della (futura) attività e cioè i costi operativi diretti, la cui misura - per garantire l'equilibrio economico - dovrà essere inferiore (o al massimo eguale) alla dimensione dei corrispondenti ricavi.

L'analisi dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale richiesto dalla legge non si focalizza pertanto sul problema dei debiti pregressi che attiene al passato, bensì si rivolge alla futura gestione economica, che deve manifestare un nuovo equilibrio tra costi e ricavi. È evidente, però, che un'attenta e precisa analisi delle cause che hanno condotto l'azienda in stato di insolvenza, potrà senz'altro essere di ausilio al commissario giudiziale, prima, ed all'eventuale commissario straordinario, poi, nella sua scelta.

Si è detto quindi che l'equilibrio economico è il requisito principe da verificare per dare l'impulso alla procedura. In base alle nozioni diffusamente utilizzate nella disciplina aziendale, appare essenziale quindi verificare che l'impresa sia in grado di generare un margine operativo lordo (o EBITDA) positivo.

Esso, infatti, rappresentando il differenziale tra il valore della produzione ed i costi industriali della produzione stessa (materie prime e complementari, mano d'opera, servizi, spese generali, costo del *management*), dimostra la capacità dell'impresa di generare sufficienti margini economici nella sua attività tipica ed esprime con approssimazione i flussi finanziari generati dalla gestione.

Probabilmente ancora più significativa potrebbe essere l'analisi del NOPAT (EBIT-Imposte) proprio per la pertinenza e significatività che esso rappresenta.

La cessione dei complessi aziendali

Occorre considerare che il combinato disposto degli artt. 27 e 63 del D.Lgs. 270/1999 evidenzia come, in caso di adozione di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno, l'intervento di risanamento possa essere funzionale alla cessione stessa e come quest'ultima possa costituire, a sua volta, una modalità di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.

APPROFONDIMENTI

Alla stregua di tale impostazione - che chiaramente valorizza il disposto dell'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999 - l'oggetto del giudizio prognostico che il Tribunale è chiamato a formulare nel momento in cui deve essere sciolta l'alternativa tra procedura conservativa e procedura fallimentare andrebbe individuato nella cedibilità dei complessi aziendali, attività che l'avveduto commissario giudiziale ha già attivato, a fini conoscitivi e propedeutici per la procedura, nel periodo di osservazione.

Determinante, in questo senso, è il combinato disposto del comma 3 dell'art. 62 con i primi due commi dell'art. 63 del D.Lgs. 270/1999, in forza dei quali, per le aziende e i rami di azienda in esercizio:

(a) la stima deve tener conto «della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo»;

(b) l'acquirente deve «obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali» e «a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita».

Il dato positivo dimostra come l'equilibrio economico possa conseguirsi anche come effetto terminale del programma di cessione e addirittura quale effetto terminale della adozione del piano che l'eventuale parte acquirente del ramo di azienda dovrà obbligarsi ad adottare in sede di perfezionamento della cessione dell'impresa.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato è possibile richiamare il terzo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 270/1999, in virtù del quale la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto non solo «dell'ammontare del prezzo offerto» ma anche «dell'affidabilità dell'offerente» e «del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali».

Nel complesso appare evidente come vi siano numerosi indici testuali che consentono di collocare su un piano di sostanziale equivalenza i concetti di "concrete prospettive di riequilibrio economico" e "cedibilità" dell'impresa. Infatti, considerato che il presupposto di cui all'art. 27 del D.Lgs. 270/1999 si configura come parametro economico, si rende necessario un accertamento circa la presenza, nell'impresa, di potenzialità tali da rendere ragionevolmente ipotizzabile che l'acquisizione dell'azienda sia conveniente nell'economia di un ipotetico acquirente e che, ad un tempo, l'inserimento dei complessi aziendali da risanare in una nuova compagine proprietaria possa produrre vantaggi in termini di redditività.

D'altro canto va osservato che la conservazione dell'attività non deve, in effetti, riguardare necessariamente tutti i rami d'azienda facenti capo all'imprenditore, prevedendo l'art. 56, lett. a), del D.Lgs. 270/1999 la diversa possibilità di liquidare quelli c.d. "secchi"; e ciò allo scopo di evitare che una eventuale cessione dei predetti congiuntamente ai complessi aziendali da mantenere in operatività, influenzando negativamente su questi ultimi, possa essere di ostacolo al recupero del valore del ramo. Gli elementi di valutazione aziendale possono pertanto essere desunti dalle previsioni interne all'azienda insolvente e, in particolare, dalle previsioni elaborate dal *top management*.

APPROFONDIMENTI

Sulla base di tali considerazioni, il commissario giudiziale potrà fare prioritario riferimento alle proiezioni di sviluppo economico predisposte dall'azienda stessa, in base alle quali effettuare poi analisi critiche e considerazioni di ragionevolezza basate su una molteplicità di elementi valutativi esterni ed all'analisi storica dei bilanci riclassificati secondo lo schema più aderente e compatibile con l'attività caratteristica dell'azienda. Successivamente potrà poi predisporre una simulazione numerica volta a delineare le previsioni di sviluppo previsionale che potrebbero portare a un incremento di ricavi e a una riduzione di costi, indispensabili per il recupero dell'equilibrio economico.

Ecco che quindi la tecnica di formulazione di *business plan* e *budget* economici scorrevoli, aventi cadenza trimestrale, direttamente correlati ad indagini di marketing surrogate da analisi storiche per indici, potrebbero aiutare a delineare gli orizzonti prossimi dell'azienda nei quali trovare il sospirato recupero dell'equilibrio economico.

Oppure il commissario giudiziale potrebbe ricorrere ad un bando esplorativo vincolante per verificare la disponibilità del mercato a riassorbire, in tutto o in parte, l'azienda. Infatti, qualora il bando restituisse delle risposte positive, il professionista commissario giudiziale si troverà molto più a suo agio dovendo decidere su ipotesi già formulate da valutarsi caso per caso in funzione di determinati variabili.

Tutte le considerazioni e le proiezioni sin qui svolte hanno una loro validità sempre che l'equilibrio sia possibile e raggiungibile.

La storia della procedura di amministrazione straordinaria insegna, infatti, che in alcuni casi sono state fatte scelte forse troppo precipitose, magari sotto la pressione, anche condivisibile, di carattere sindacale, sociale e tutela del lavoro, legata comunque all'occupazione ed all'accesso alla CIGS, ipotizzando come raggiungibile un precario equilibrio economico con un programma di cessione, quando, una più lucida e cinica analisi avrebbe forse fatto più opportunamente propendere per la dichiarazione di fallimento.

Magari l'opportunità di procedere ad uno spezzatino dell'azienda, comunque previsto dalla norma ma spesso osteggiato in sede di trattativa sindacale da logiche legate alle mansioni, all'anzianità del lavoratore ed ai livelli, sarebbe da prendere maggiormente in considerazione, sempre che, ovviamente, la struttura aziendale lo consenta.

Parrebbe comunque che la componente finanziaria, allo stato, non sia determinante al fine di addivenire all'avvio di un programma di cessione dei complessi. In effetti ciò è vero, seppur in parte.

Infatti se, da un lato, la cessione dei complessi aziendali dovrà essere effettuata avendo riguardo - nella selezione del possibile acquirente - non solo al profilo del prezzo ma anche al profilo della sua competenza industriale, delle garanzie di salvaguardia del patrimonio produttivo e del mantenimento dei livelli occupazionali, e quindi tralasciando la componente debitoria che rimarrebbe in capo alla procedura, è pur vero che l'avvio di

APPROFONDIMENTI

un programma di cessione dei complessi aziendali può comportare il serio rischio di perdite di esercizio nell'arco temporale intercorrente tra l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria ed il perfezionamento della vendita e, dall'altro, l'eventualità che la procedura non disponga delle risorse necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario relativo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Ecco che quindi, atteso che sia stata verificata la possibilità di un riequilibrio economico tramite la cessione dei complessi aziendali, questa potrà avvenire "a caldo", ovvero con l'azienda in regime di prosecuzione dell'attività se la liquidità lo consente, o "a freddo" ovvero con l'azienda ferma in caso contrario.

La ristrutturazione economica e finanziaria

Più complicata è la verifica della possibilità di ristrutturazione economica e finanziaria per via interna con il ritorno *in bonis* dell'impresa.

Si è già evidenziato come, ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la valutazione del commissario giudiziale si incentri preliminarmente sulla verifica dell'esistenza di un equilibrio economico delle attività imprenditoriali, collocando in secondo piano - in questa analisi preliminare tipica della fase giurisdizionale - il profilo debitorio dell'impresa insolvente.

Tale elemento, tuttavia, non può essere trascurato in occasione della scelta tra i due indirizzi alternativi già in precedenza richiamati ed ai quali corrispondono, sotto il profilo sostanziale, due diverse "gradazioni" di crisi in virtù delle quali cambiano le modalità e potenzialità di recupero.

Nel primo caso (programma di cessione) appena esaminato, è possibile ripristinare nel futuro un equilibrio tra costi e ricavi, senza tuttavia che ciò consenta anche di sanare *per integrum* le passività precedentemente accumulate, anzi, tale evenienza non è neanche presa in considerazione: la conservazione del patrimonio produttivo si attua, quindi, tramite un mutamento della titolarità dell'impresa, della quale viene evitata, nelle more, la dissoluzione.

Nel secondo caso (programma di ristrutturazione), invece, l'amministrazione straordinaria prelude al recupero, da parte dell'impresa, della capacità di soddisfare regolarmente anche le obbligazioni pregresse e, dunque, al suo ritorno *in bonis*.

La gravità dello stato di insolvenza quindi si riflette, come è del tutto evidente, nella scelta dei programmi.

Ricordando che l'insolvenza è un concetto tipicamente finanziario, nel primo caso (programma di cessione) si è di fronte ad una crisi strutturale e quindi più grave dove i costi coprono stabilmente i ricavi e le perdite hanno già eroso tutta la liquidità e generato debiti non più rimborsabili: i complessi aziendali sono quindi ceduti ad altro imprenditore ed i creditori sono soddisfatti attraverso i meccanismi tipici del concorso previsti dagli artt. 67 e segg. del D.Lgs. 270/1999; nel secondo caso (programma di ristruttura-

APPROFONDIMENTI

zione), lo stato di insolvenza è meno grave e la crisi, soprattutto di origine finanziaria, risulta fattivamente reversibile nell'arco del biennio previsto dal D.Lgs. 270/1999 perché non strutturale ed i costi sono stabilmente, o con frequenza ondivaga, sotto i ricavi.

In quest'ultimo caso, peraltro rarissimo (1 su 155), il commissario giudiziale dovrà verificare, sempre in via prognostica ed avendo ben presente che il ciclo finanziario è più lungo del ciclo economico e che solo un ciclo economico positivo può generare risorse atte al recupero dell'equilibrio finanziario nel medio periodo, la capacità di recupero di detto equilibrio con indicatori di *performance* e talune grandezze gestionali, quali, ad esempio, la normalizzazione del perimetro e del mix produttivo, che consentono, anche ad un soggetto non coinvolto nella gestione, di disporre di strumenti di misurazione della effettiva capacità di riequilibrio anche finanziario dell'azienda.

La normalizzazione interesserà quindi principalmente:

- il perimetro, che è costituito dalla struttura produttiva dell'impresa e dalla sua capacità di interazione con il mercato: ad esempio, il numero dei punti vendita e gli stabilimenti produttivi localizzati in aree territoriali diverse, laddove il dato deve essere normalizzato sulla base del perimetro esistente, espungendo *location* dismesse e introducendo quelle acquisite;
- il mix produttivo, che è invece costituito dal portafoglio di prodotti, servizi e *brand* che l'impresa offre sul mercato e con il quale intende soddisfare le attese dei clienti o dei consumatori. Ogni suo mutamento incide sulla struttura dei costi e deve essere considerato nella valutazione comparativa dei dati storici.

Occorre quindi immaginare le azioni necessarie per il raggiungimento dello scopo dovendo, ad esempio:

- a. muovere dai ricavi, nelle due componenti di prezzo e di quantità, e confrontarli con quelli del mercato, avendo riguardo alla stagionalità e al mix produttivo previsto.

La valutazione dell'andamento dei ricavi non può infatti prescindere dall'andamento del portafoglio ordini in quanto costituisce il principale e più affidabile dato di anticipazione dei risultati futuri: è normale, al riguardo, che non appena avuta notizia dell'accesso alla procedura la clientela assuma un atteggiamento diffidente sulla capacità dell'impresa di portare a buon fine il risanamento e tenda a differire gli ordinativi. Tale fenomeno è significativamente diverso da settore e settore: esso è minimo in caso di vendita diretta al consumatore finale, mentre cresce quando il cliente è un'impresa, aggravandosi ulteriormente in caso di processi di *business* nei quali tra ordine e consegna intercorre del tempo e raggiungendo il suo livello massimo nei comparti nei quali l'*output* è costituito da prestazioni di durata;

- b. esaminare il margine di contribuzione per unità di prodotto, pari alla differenza tra prezzo di vendita e costi variabili unitari, al fine di verificare l'allineamento con quanto avviene sul mercato;

APPROFONDIMENTI

- c. valutare l'andamento dei costi fissi, per verificarne l'adeguatezza e la sostenibilità. È in questa fase che il commissario giudiziale, per evitare di alterare il dato, deve isolare il costo delle azioni in corso di implementazione che non hanno ancora cominciato a rilasciare i relativi benefici;
- d. verificare infine che le azioni immaginate, in termini di costi e benefici, siano fattibili, efficaci e quindi efficienti.

La disamina deve essere condotta poi per SBU (*strategic business unit*), intendendosi con tale acronimo l'unità dell'impresa che ha la responsabilità di sviluppare la strategia di uno specifico segmento di *business*, per verificare se presenta strategie indipendenti dalle altre attività, strutture di costo separate e presidi organizzativi e responsabilità autonome.

Non si tratta pertanto di comprendere se la gestione stia o meno erodendo risorse altrimenti disponibili in quanto le azioni di ristrutturazione industriale, necessarie e propedeutiche alla rimozione delle cause della crisi, nella loro prima fase di implementazione tendono, come già detto, ad assorbire risorse. Si tratta bensì di accertare se la ristrutturazione economica e finanziaria sia in grado o meno di garantire concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

La prima verifica che dovrebbe compiere il commissario giudiziale in questa fase attiene all'analisi del margine di contribuzione (differenza tra ricavi unitari e i soli costi variabili). La presenza di un margine di contribuzione negativo è, infatti, un indicatore di grave inadeguatezza del *business* che rende improbo, per non dire impossibile, ogni tentativo di ristrutturazione.

In presenza di un margine di contribuzione negativo, maggiore è la produzione maggiore sono le risorse disperse al punto che l'interruzione immediata dell'attività, anche in presenza di costi di struttura che continuano a correre, è comunque vantaggiosa per i creditori.

La seconda disamina attiene al Margine Operativo Lordo¹ (MOL). Solo se esso (e ancor più di esso il NOPAT, *Net Operating Profit After Taxes* che differisce dal MOL o EBIT solo in quanto porta in conto anche le imposte sul reddito) si presenta a tendere positivo, la gestione appare in astratto suscettibile di riequilibrio.

Un piano manifestamente infattibile, in presenza di un MOL strutturalmente negativo, comporta dispersione di risorse cui consegue necessariamente la negazione della prospettiva di risanamento che, come tale, deve essere intercettata dal commissario giudiziale.

Il MOL, peraltro, come anzi rappresentato, risente della stagionalità dell'impresa e presenta una marcata volatilità nel corso dell'esercizio, anche per effetto dell'impatto reputazionale che deriva al debitore dalla notizia di accesso alla procedura.

1 Il riferimento al MOL è giustificato dal fatto che, rispetto all'utile netto, esso non risente di ammortamenti, interessi passivi e degli elementi straordinari geneticamente sorti nei precedenti esercizi. Isolare tali oneri consente di valutare l'impatto della sola continuità sul grado di soddisfacimento dei creditori.

APPROFONDIMENTI

Di tali elementi il commissario giudiziale deve tenere conto, desumendo dalla negatività del MOL un sintomo di manifesta infattibilità del piano di ristrutturazione solo se sono vere tutte le seguenti condizioni:

- a. pur depurato dell'effetto della stagionalità, il MOL si pone al di sotto delle attese di piano;
- b. la sua *under-performance* ha un'intensità tale da indurre a ritenere che oltrepassi i limiti della normale volatilità;
- c. deve essere strutturalmente negativo e pertanto la sua negatività non deve trovare giustificazione in eventi di natura contingente destinati rapidamente a rientrare.

Occorre però che il commissario giudiziale affianchi al MOL degli strumenti di allerta più adeguati a misurare l'andamento della gestione: la prassi aziendalistica denomina tali indici/grandezze indicatori di *performance*, meglio noti come KPI - *key performance indicator*. Un KPI o indicatore chiave di prestazione è una misura quantificabile che una società utilizza per determinare in quale misura gli obiettivi prefissati operativi e strategici vengono raggiunti.

Essi, applicati alla procedura in esame, devono rispettare alcune caratteristiche principali (v. Borsa Italiana, *Guida al Sistema di Controllo di Gestione*, 2011, pubblicata sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/guide/guida-al-sistema-di-controllo-di-gestione):

- *rilevanza*, cioè idoneità a rappresentare grandezze significative per la misurazione del valore e del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici;
- *misurabilità*, ovvero possibilità di quantificazione;
- *continuità*, intesa come confrontabilità nel tempo delle informazioni prodotte e delle misurazioni effettuate;
- *uniformità di definizione*, intesa come univocità del processo di individuazione e di descrizione per tipologia, dimensione di calcolo e fonte di rilevazione.

Per cogliere i momenti maggiormente critici della conduzione aziendale, la selezione deve essere molto accurata, avendo riguardo alle specificità del business e alle modalità della sua conduzione (c.d. *business model*).

Gli indicatori di *performance* (KPI) possono essere i più disparati. Quelli, peraltro, in grado effettivamente di fornire segnalazioni efficaci sull'effettivo andamento aziendale sono pochi e diversi in relazione al settore di attività e al modello di *business* adottato. Si tratta pertanto di individuare sul campo gli indicatori più efficaci e tra questi quelli di più immediata rilevazione.

Il commissario giudiziale, muovendo dall'indagine sulle cause della crisi, è in grado di cogliere gli elementi critici del *business* che sono maggiormente incisi da incertezza e fattori di rischio e, sulla base di questi, di procedere all'individuazione degli indicatori di *performance* (KPI) che gli consentono, nel durante il periodo di osservazione, di attingere alle informazioni aziendali in modo efficiente, sintetico ed efficace. Resta inteso che l'accuratezza nella loro individuazione dipende significativamente dalle specificità della

APPROFONDIMENTI

Codice della Crisi di Impresa: gli impatti sul sistema imprenditoriale nazionale

Pier Luigi Marchini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma
Carlotta Magri, Dottorando di Ricerca di Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma
Marco Pedretti, Dottore Commercialista in Parma

APPROFONDIMENTI

Sulla base di dati aggiornati a fine 2022 estrapolati dalla Banca Dati Aida Bureau Van Dick, le società di capitali presenti in Italia risultano essere circa 1,4 milioni. Al contempo, le società a responsabilità limitata (S.r.l.) rappresentano circa il 98% di tale valore totale, costituendo, come noto, il fulcro dell'ecosistema imprenditoriale italiano. Le norme introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), di cui al D.Lgs. 14/2019, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 83/2022, imponendo nuovi e significativi obblighi proprio in capo alle S.r.l., determineranno a breve importanti implicazioni per il contesto sopra descritto e, più in generale, per l'intero sistema economico italiano. Analizziamole qui sotto più nel dettaglio.

Tra le principali novità previste dal nuovo CCII, emerge innanzitutto l'abbassamento dei parametri dimensionali per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o di revisione nelle S.r.l., previsto dall'art. 2477 del Codice civile, e del numero di parametri che, se superati, fanno scattare tale obbligo. Precedentemente, a tale obbligo erano soggette solo le S.r.l. che avevano superato per due anni consecutivi almeno due parametri dimensionali (valori dell'attivo patrimoniale superiori a 4,4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro e numero di dipendenti superiori a 50). Con l'entrata in vigore del CCII, a partire dallo scorso 15 luglio 2022, il novato art. 2477 del Codice civile prevede che, a far seguito dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, e quindi tendenzialmente nei prossimi mesi di marzo e aprile, scatti l'obbligo di nomina al superamento di un solo parametro dimensionale ridotto (valori dell'attivo patrimoniale superiori a 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro, numero di dipendenti superiori a 20), sempre in riferimento a due esercizi consecutivi.

Uno sguardo ai numeri delle imprese coinvolte in tale processo consente di avere una rappresentazione più chiara ed esaustiva del grande cambiamento in atto e delle implicazioni su diverse categorie di soggetti economici, con particolare riferimento ad imprenditori e professionisti.

Dagli esiti dei bilanci di esercizio per le annualità 2020 e 2021 emerge che le società obbligate alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile ante-riforma fossero circa 20.000, mentre, a seguito dell'entrata in vigore del CCII, le società obbligate verrebbero quantificate nell'intorno di circa 93.000. Di conseguenza, se prima solo circa l'1% delle società a responsabilità limitata erano obbligate a procedere alla nomina dell'organo di controllo, allo stato attuale ben il 7% circa delle medesime deve conformarsi a tale obbligo.

L'entrata in vigore del CCII sancisce, quindi, che circa 73.000 società dovranno dotarsi di un organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2022; da un'analisi compiuta su dati disponibili a fine 2022, sono circa ben 33.000 le società che non hanno ancora provveduto in tal senso. Fra queste ultime, sono circa 1.000 quelle che rientravano anche nei parametri previsti dall'art. 2477 anteriforma, ma che a fine 2022 risultano inadempienti oltre il termine.

Dalle evidenze qui sopra richiamate pare interessante compiere alcune riflessioni di sintesi, nonché fornire indicazioni su diverse immediate conseguenze operative.

Dapprima, considerato che le società inadempienti sono assoggettabili ad una sanzione amministrativa, per attuare effettivamente ed in misura completa l'ampliamento del numero di società tenute alla nomina dell'organo di controllo o di revisione, sarebbe opportuno riconsiderare i relativi meccanismi di verifica del rispetto della norma ed il ruolo delle autorità con compiti di vigilanza, pena la potenziale inefficacia degli obiettivi posti a fondamento della riforma in tema di controlli.

Inoltre, pare opportuno rilevare come i nuovi parametri (ed il superamento di uno solo dei medesimi per azionare il meccanismo) impongano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo anche a società con valori anche sostanzialmente bassi o inesistenti di fatturato e/o numero di dipendenti (a fine 2022, risultano essere circa 3.200 le società con fatturato pari a zero ma che comunque dovrebbero adempiere all'obbligo dell'organo di controllo, e ben 13.000 circa le società con zero dipendenti ma che comunque dovrebbero adempiere all'obbligo menzionato), quali le società immobiliari, così come a imprese, quali ad esempio le società operanti nel settore agricolo e del turismo, con un elevato numero di dipendenti, spesso stagionali, ma fatturato e attivo patrimoniale anche molto ridotti. Di conseguenza, permane il dubbio di come l'organo di controllo possa operare in tali particolari circostanze e quanto la sua presenza possa giovare alle imprese interessate ed ai loro *stakeholders*. Infatti, se da una parte sono evidenti le opportunità di crescita, il CCII avrà anche effetti non banali sui costi per servizi delle PMI italiane e sulle responsabilità dei professionisti, che dovranno confrontarsi con realtà non molto strutturate, caratterizzate da forti concentrazioni di potere negli organi di governance, spesso monarchici (amministratori unici) e da sistemi di controllo interno limitati. Fondamentale, a tale riguardo, sarà il ruolo dei consulenti aziendali ed in


APPROFONDIMENTI

particolare dei dottori commercialisti nel diffondere cultura manageriale anche in società così poco strutturate.


Infine, rimane un importante elemento latente sullo sfondo di tali questioni. L'art. 2477 del Codice civile lascia, infatti, ancora piena libertà in merito alla tipologia dell'organo di controllo, che può essere, a discrezione della società, il sindaco unico, il revisore unico o il collegio sindacale. In riferimento a questo punto, in un'ottica di aggiornamento dell'art. 2477 del Codice civile è auspicabile un approfondimento in merito alle caratteristiche dell'organo di controllo stesso, che tenga conto della netta distinzione di ruolo tra sindaco e revisore e che consideri adeguatamente, anche nella corretta definizione delle responsabilità di ciascuno, i loro differenti poteri ispettivi e reattivi.

Società di capitali attive in Italia al 31 dicembre 2022

APPROFONDIMENTI



N. società con obbligo di nomina di Organo di controllo al 31 dicembre 2022



Gli enti bilaterali quali finanziatori delle imprese

Berlino Tazza

Presidente Sistema Impresa Italia

APPROFONDIMENTI

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 43 del 15 dicembre 2010 ha fornito a suo tempo alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del Dlgs 124 del 2004 - due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi - a cui la suddetta circolare ha dato risposta cumulativa e unitaria.

Un primo ordine di problemi atteneva alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto. Sul punto il Ministero si era più volte pronunciato - a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell'art. 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) - nel senso di ritenere non obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto.

Un secondo e distinto ordine di problemi atteneva invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo *welfare* negoziale, disponevano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore dell'artigianato - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale

alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento. In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità - va infatti correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa - o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) - e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare - ex artt. 3 e 36 della Costituzione - una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Nell'ambito di quanto indicato dalla circolare Sistema Impresa, Confederazione Autonoma Italiana delle Imprese e dei Professionisti, nata dalla volontà di molteplici Federazioni e Organismi imprenditoriali che operano in diversi ambiti territoriali italiani ed in diversi settori dell'economia, per tutelare le imprese associate e offrir loro assistenza sindacale e servizi reali e che rappresenta, ad oggi, oltre 167.000 tra micro, piccole e medie imprese dei comparti del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria con un indotto di circa 1.047.000 addetti, ha costituito Bilaterale E.BI.TE.N. - Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, iscritto nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In maniera innovativa rispetto alla maggior parte degli enti bilaterali, E.BI.TE.N. si sta proponendo come un partner economicamente e strutturalmente interessante per l'erogazione di servizi in materia di welfare, salute e sicurezza e sostegno al reddito a favore dei dipendenti degli studi e delle aziende seguite dagli stessi. Ma il punto di forza è rappresentato dal fatto che l'erogazione dei servizi non avviene su bando ma a richiesta diretta dell'impresa.

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

L'adesione all'E.BI.TE.N., che non comporta per l'impresa l'obbligo di cambiare il C.C.N.L. come chiarito dalla circolare sopra richiamata, consente all'impresa sia di garantire al prestatore di lavoro *benefits* ulteriori senza aumentarne la retribuzione sia al datore di lavoro di non incorrere in sanzioni da parte degli Istituti Previdenziali in caso di accertamento.

E.BI.TE.N. è stato istituito nel 2009 pariteticamente dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale Sistema Impresa, Confsal e Fesica Confsal e opera su tutto il territorio nazionale prevalentemente nel settore Terziario. E.BI.TE.N. eroga le proprie attività formative e servizi e può coinvolgere gli studi nelle attività di consulenza aziendale di natura amministrativa, fiscale e contabile oltre che nelle certificazioni dei contratti di lavoro, conciliazioni ed arbitrati. Al momento sono quasi 60 mila i dipendenti delle aziende che beneficiano dei servizi dell'organismo bilaterale per circa 5.000 aziende.

Gli studi aderendo ad E.BI.TE.N. coi propri dipendenti o con i dipendenti delle imprese clienti hanno la possibilità attraverso il portale web denominato MyEBITEN di monitorare mensilmente i versamenti delle aziende all'Ente e così di usufruire di corsi finanziati nonché di servizi e strumenti innovativi di sostegno dello sviluppo professionale contenuti in un apposito "Catalogo servizi".

"L'iscrizione al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici è un risultato di grande rilievo - commenta il Direttore Generale dott. Matteo Pariscenti - in quanto chiarisce inequivocabilmente la legittimità degli enti autorizzati dal MLPS a svolgere le proprie attività sul territorio nazionale. Ci siamo distinti per aver realizzato progettualità innovative lavorando a stretto contatto con le più importanti Istituzioni Nazionali come INAIL, UNI, Fondo Interprofessionale FORMAZIENDA ma anche con partners accreditati nell'erogazione delle attività formative quali università e società di formazione."

"Questo importante traguardo raggiunto dall'E.BI.TE.N. diventa il punto di partenza per nuovi e ancora più entusiasmanti percorsi progettuali da realizzare congiuntamente ai professionisti nell'interesse delle imprese e dei lavoratori che rappresentiamo. L'E.BI.TE.N. è ormai un pilastro necessario per il mercato del lavoro e un punto di riferimento irrinunciabile per le imprese e i professionisti."

La certificazione SHARI'AH

Pietro Paolo Rampino

Dottore Commercialista e revisore Contabile. Docente di "Islamic Finance & Doing Business in the Mena Region" presso la Luiss Business School

APPROFONDIMENTI

Shari'ah compliant certificate

La finanza islamica è basata su alcune interpretazioni di carattere etico del Corano. I suoi pilastri centrali consistono nel rispettare le norme della *sharia*: occorre devolvere parte dei propri guadagni in carità (*zakāt*), non si possono ottenere interessi sui prestiti (divieto del *ribā*) e bisogna effettuare investimenti socialmente responsabili o leciti (*ḥalāl*), non rischiosi (*gharār*) e non di speculazione (*maysir*). Nel caso di investimenti effettuati da organismi di investimento collettivo del risparmio, l'osservanza di tali precetti deve essere monitorata da uno *Shari'ah supervisory board*. Esistono inoltre attività finanziarie come il microcredito e la *ḥawāla* che, pur non essendo citate nel libro sacro dell'Islam, sono considerate rispettose dei precetti islamici. Le imprese occidentali, per poter lavorare con il mondo islamico o per poter accedere alla finanza islamica come finanziamento, devono essere certificate come conformi alla *Shari'ah*.

La certificazione di conformità alla *Shari'ah* è rilasciata dalla *Shari'ah Supervisory Board*¹ (SSB) dopo un esame approfondito dei prodotti, servizi, pratiche commerciali e delle relative operazioni di una società per garantire che siano conformi ai principi ed alle regole della legge Islamica. Ad esempio, i principi e le regole della *Shari'ah* vietano l'addebito o il pagamento di interessi (*riba*), pertanto, l'SSB si assicurerà che i prodotti ed i servizi finanziari dell'azienda siano strutturati in modo conforme a questo principio. Inoltre, la *Shari'ah* proibisce l'investimento in alcuni settori quali industria del tabacco, il gioco d'azzardo e alcol, per cui l'SSB esaminerà gli investimenti e le attività dell'azienda per assicurarsi che non rientrino in questi settori vietati.

Una società in possesso di una certificazione di conformità alla *Shari'ah* può avere diversi vantaggi rispetto ad una società che non la possiede:

a. *Vantaggio competitivo sul mercato*: una certificazione *Shari'ah Compliant*

¹ Un'istituzione finanziaria dispone di un organismo indipendente noto come *Shari'ah Supervisory Board*, il quale ha il compito di verificare il corretto operato dell'istituzione e di garantire che esso rispetti i principi della *Shari'ah*.

può fornire un significativo vantaggio competitivo sul mercato, perché non solo permette di partecipare a gare d'appalto che richiedono il rispetto alla *Shari'ah* e/o l'aggiudicarsi contratti di forniture tra privati, ma garantisce anche l'accesso ai vantaggi offerti dalle istituzioni finanziarie islamiche, tra i quali nuove fonti di finanziamento. Questo può portare ad un maggiore accesso al capitale e ad altre opportunità finanziarie, rafforzando ulteriormente la posizione di un'azienda sul mercato. Nel complesso, una certificazione conforme alla *Shari'ah* è un valore aggiunto per le aziende che intendono espandere o consolidare il proprio raggio d'azione nei Paesi arabi ed ottenere un vantaggio competitivo.

- b. *Attirare clienti ed investitori etici*: avere una certificazione di conformità alla *Shari'ah* aiuta un'azienda ad attrarre clienti ed investitori etici che cercano prodotti e servizi finanziari conformi ai principi e alle regole della legge Islamica.
- c. *Conformità alle normative*: in alcuni Paesi esistono normative che impongono la conformità di alcuni prodotti e servizi finanziari alle regole della *Shari'ah*. Il possesso di una certificazione può aiutare un'azienda a rispettare queste normative e ad evitare sanzioni.
- d. *Differenziazione sul mercato*: avere una certificazione conforme alla *Shari'ah* aiuta a differenziare un'azienda dai suoi concorrenti sul mercato, in particolare nelle regioni in cui la popolazione musulmana è significativa.
- e. *Reputazione e branding*: la conformità alla *Shari'ah* contribuisce a migliorare la reputazione e il marchio dell'azienda, in quanto dimostra l'impegno verso pratiche commerciali etiche, responsabili e sostenibili.

APPROFONDIMENTI





SHARIA PRONOUNCEMENT IN RELATION TO [NAME OF THE COMPANY]

To,
Management of [Name of Company]
[Address of Company]

Dated: [Provide Date]

This is to certify that the [name of the Company] has been reviewed from a Sharia compliance perspective and it is hereby confirmed that the [name of the Company] complies with the principles of Sharia (as published in AAOIFI Sharia Standard No 21) and hence investment in the [name of the Company] is deemed to be Sharia compliant.

Allaho A'alam

Issued for and on Behalf of
Dar Al Sharia Limited



Dar Al Shari'ah è una delle più importanti società di consulenza al mondo, interamente partecipata dalla Dubai Islamic Bank, composta da un gruppo

di professionisti esperti in Shari'ah, Legge, Banche e Finanza, che sostiene la crescita del settore della Finanza Islamica a livello globale.

Fornisce servizi di consulenza e di controllo sulla conformità alla Shari'ah alle istituzioni islamiche nei settori bancario e finanziario, assicurativo e di gestione patrimoniale, mercati dei capitali, borse valori, fornitori di servizi e società.

Dar Al Shari'ah ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama innovativo del settore della Finanza Islamica, collaborando con i principali stakeholders del settore bancario e finanziario islamico.

Inoltre, Dar Al-Shari 'ah ha fornito consulenza per le principali transazioni Şukūk, soluzioni chiavi in mano per la creazione di importanti banche e istituzioni finanziarie islamiche in tutto il mondo, innovazione nello sviluppo di prodotti, soluzioni Fintech conformi alla Shari'ah e molte altre transazioni sindacali e bilaterali per un valore di oltre 100 miliardi di dollari. Oltre a fornire consulenza alle autorità di regolamentazione, aiuta le organizzazioni a sviluppare le capacità umane nel campo della conformità alla Shari'ah.

Forte dell'eredità del Gruppo DIB, il team di Dar Al Sharia ha raggiunto numerosi traguardi e ricevuto decine di premi e riconoscimenti negli ultimi dieci anni. Uno tra questi è il prestigioso Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Business Innovation Award 2017, riaffermando la posizione di polo di innovazione nella Finanza Islamica.

Chiunque sia interessato all'argomento può contattare direttamente la fondazione.

APPROFONDIMENTI

24ORE
PROFESSIONALE

LA SOLUZIONE CLOUD PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Valore24 Antiriciclaggio Cloud è il software, dedicato ad Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro, per la gestione facile e veloce degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, in grado di migliorare l'organizzazione delle attività di ogni studio professionale. La soluzione offre autovalutazione del rischio, procedure guidate per l'adeguata verifica, modulistica completa, alert per le scadenze, gestione dei mandati professionali, indicazioni per SOS e comunicazione di infrazioni. La sicurezza dei dati immessi è garantita insieme ad un'assistenza qualificata e tempestiva.

VALORE24
Antiriciclaggio Cloud

valore24.com/antiriciclaggio-cloud





Rassegna di giurisprudenza

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

Crisi d'impresa - Concordato con continuità aziendale - Prosecuzione dell'attività - Azienda in esercizio - Modifica dell'attività - Diminuzione dei dipendenti - Irrilevanza

Anche in tema di concordato con continuità aziendale cd. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall'articolo 186 bis l. fall. per l'ammissione delle proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l'azienda, in relazione alla quale si propone ai creditore la "prosecuzione" dell'attività per ricavarne redditività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato, non rilevando invece come cause ostative all'ammissione della proposta al predetto concordato la modificazione di una parte dell'attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti. *(Massima redazionale).*

• *Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 giugno 2023, n. 17092*

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito applicativo - Limiti - Casi di esclusione - Esecuzione forzata - Esperimento della procedura conciliativa - Necessità a pena di improcedibilità del giudi-

zio - Esclusione. *(Cpc, articoli 480 e 615; Dl, n. 132/2014, articolo 3)*

In tema di negoziazione assistita, l'esperimento della procedura non costituisce condizione di procedibilità né dell'opposizione all'esecuzione, né dell'espropriazione forzata. (Nel caso di specie, nel ritenere infondata l'eccezione d'improcedibilità dell'azione esecutiva sollevata per omesso esperimento della procedura, il giudice adito ha poi accolto l'opposizione all'atto di precetto per omesso assolvimento dell'onere della prova circa la regolare previa notifica del decreto ingiuntivo da parte della creditrice opposta).

• *Tribunale di Napoli, Sezione V civile, sentenza 8 giugno 2023, n. 5931 - Giudice Ciccarelli*

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Ambito applicativo - Domanda riconvenzionale - Estensione - Sussistenza - Fattispecie in tema di mediazione c.d.

concordata. *(Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)*

In tema di mediazione obbligatoria, il tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità del giudizio deve essere esperito anche per l'eventuale domanda riconven-

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

zionale spiegata dal convenuto. Infatti, la concreta possibilità di riuscita del predetto tentativo risulterebbe di difficile realizzazione ove, in quella sede, non venissero presi in carico tutti gli aspetti dell'intero conflitto esistente tra le parti, con riferimento a tutte le contrapposte pretese delle stesse (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di un compenso avente titolo in un contratto di prestazione d'opera professionale, contenente una clausola di mediazione c.d. concordata e definito in prime cure con la pronuncia di condanna a carico dell'opponente, la corte territoriale, accogliendo il gravame proposto da quest'ultima, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio con riferimento tanto alla domanda avanzata in via monitoria, quanto alla domanda spiegata in via riconvenzionale dall'appellante, compensando così integralmente fra le parti le spese processuali del doppio grado, avendo comunque entrambe dato causa alla declaratoria d'improcedibilità) (Riferimenti giurisprudenziali: *Cassazione, Sezione III civile, sentenza 18 gennaio 2006, n. 830*).

• *Corte di Appello di Perugia, Sezione civile, sentenza 7 giugno 2023, n. 426 - Presidente Matteini - Relatore Pains*

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere concordato preventivo - Abuso dello strumento processuale - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa at-

traverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di deferire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento). (*Massima redazionale*).

• *Corte di Cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 22 maggio 2023, n. 13997.*

Liquidazione giudiziale - Domande di accesso - Creditori - Debitore - Società - Regolazione concordata della crisi - Crisi d'impresa - Iter giudiziario - Ristrutturazione dei debiti - Stabilizzazione degli effetti della procedura

In materia di procedure fallimentari, l'apertura della liquidazione giudiziale è subordinata alla definizione

di eventuali domande di accesso a procedure di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza alternative: in altri termini, se il debitore ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, si dovrà prima esaurire l'iter giudiziario relativo a tali procedure e solamente a seguito del loro esito negativo, il tribunale potrà procedere all'apertura della liquidazione giudiziale. Lo sbocco inerente la dichiarazione di liquidazione giudiziale è pertanto individuata quale opzione auspicabilmente residuale, ma pur sempre non contemplante, una volta pervenuti a tale sbocco, la conversione a procedure diverse, e ciò in considerazione anche della stabilizzazione degli effetti della procedura. *(Massima redazionale).*

- *Corte d'Appello di Milano, Sezione IV civile, Sentenza 26 aprile 2023, n. 1338.*

Concordato in continuità - Approvazione della proposta di concordato da parte di una classe di creditori privilegiati - Omologazione del Tribunale fallimentare - Fase di ristrutturazione dell'impresa in crisi - Mantenimento dei posti di lavoro

In tema di concordato in continuità, il Tribunale fallimentare omologa il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta viene approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La ratio della norma è quella di favorire al massimo la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica

di continuità aziendale, che consenta di riammettere nel mercato l'impresa in crisi e di mantenere i posti di lavoro in essa impiegati. Tuttavia, per ottenere l'omologazione con l'approvazione dell'autorità giudiziaria, occorre, quale requisito minimo, quello dell'approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, che sia per così dire "maltrattata" nella proposta concordataria e pur tuttavia sia fiduciosa nella bontà della proposta di rilancio dell'impresa (art. 112, comma 2, lett. d, del C.C.I.I.). *(Massima redazionale).*

- *Tribunale di Bergamo, Sezione II civile, Sentenza 11 aprile 2023, n. 65.*

Debitore non fallibile - Stato di sovraindebitamento - Liquidazione controllata dei beni

Il Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) - osserva la Corte d'Appello di Firenze - prevede per il debitore non fallibile, anche se consumatore, che versi in stato di sovraindebitamento, la possibilità di domandare con ricorso al Tribunale territorialmente competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dai suoi beni e, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata anche da un suo creditore e, quando l'insolvenza riguardi un imprenditore, dal Pubblico Ministero. Il detto Codice in realtà ha previsto nel proprio corpo normativo l'istituto già introdotto dalla L. n. 3/2012, della "liquidazione del patrimonio in ipotesi di sovraindebitamento", modificandolo nella parte in cui ha stabilito la possibilità anche per i creditori di

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

richiedere al Tribunale la liquidazione controllata dei beni del debitore in stato di insolvenza. La procedura è la seguente: il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC (Organismo di composizione della Crisi) e ad esso deve essere allegata una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata con la domanda e che illustri la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore. Il Tribunale, a seguito dell'apertura della procedura, nomina il liquidatore confermando in caso di domanda presentata dal debitore l'OCC, ovvero, in caso di giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi. Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei creditori, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori in modo da assicurare la par condicio, ragion per cui l'apertura della procedura di liquidazione comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari e gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore. La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine di soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate. In sostanza, argomenta ancora l'adita Corte, si tratta di una procedura concorsuale minore prevista appunto per le piccole e medie imprese non assoggettabili al fallimento per i limiti dimensionali di cui all'art. 1, II, R.D. n. 267/19742 (L.F.). (Gi.Ca.)

- Corte d'Appello di Firenze, Sezione II civile, Sentenza 29 marzo 2023, n. 638

Concordato preventivo minore - Domanda professionista - Debiti professionali - Debiti consumatore - Cumulo - Ammissibilità procedura
In tema di ristrutturazione della crisi, è ammissibile la proposta di concordato minore presentata dal professionista che abbia maturato debiti che discendono dall'attività professionale e debiti assunti quale consumatore, considerato che l'art. 74, comma 1 C.C.I.I., ammettendo a tale procedura tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti d'impresa o professionali. (*Massima redazionale*).

- Tribunale di Pistoia, Civile, Sentenza 21 marzo 2023, n. 20

Accordo di ristrutturazione - Omologazione - Transazione fiscale - Opposizione - Termine - Decorrenza

In tema di Composizione della crisi d'impresa, nel caso di accordo di ristrutturazione ex art. 57 C.C.I. che preveda la transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 C.C.I., il decorso del termine (di trenta giorni dalla iscrizione della domanda nel Registro imprese) per proporre l'opposizione alla omologazione di cui all'art. 48 C.C.I. non può essere impedito dalla pendenza del termine di novanta giorni entro i quali l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esprimersi sulla proposta di transazione. (*Massima redazionale*).

- Tribunale di Catania, Civile, Decreto 19 gennaio 2023

Fondazione
ADR
Commercialisti



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

24ORE
PROFESSIONALE